

CITTA' DI SANREMO



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 12 D.Lgs. 01/2018

Art. 6 L.R. n. 9/2000

Tecnico incaricato :

Dott. Ing. Tommaso Buschiazzo

Via Roma n. 119 – 18038 Sanremo (IM)

Tel. (+39)0184532770 Fax (+39)0184532771

e-mail: tommaso.buschiazzo@gmail.com

pec : tommaso.buschiazzo@ingpec.eu

Collaboratori:

Dott. Geol. Paolo Anfossi

Dott. Geol. Andrea Guardiani

Elaborazione grafica:

Dott. Geol. PhD Valerio Vivaldi

Indice

1	Premessa	3
2	Normativa di riferimento	4
2.1	Normativa Nazionale.....	4
2.2	Normativa Regionale.....	16
3	Piani di emergenza	18

1 Premessa

L'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile si è resa necessaria a seguito dell'emanazione delle nuove linee guida regionali e del nuovo disciplinare di allertamento. L'aggiornamento ha interessato:

- le procedure di allertamento ed attivazione per criticità idrologiche ed idrauliche;
- piano di emergenza per il rischio idraulico-idrogeologico;
- piano di emergenza per il rischio incendi boschivi;
- piano di emergenza per il rischio sismico;

Il piano precedente contemplava anche il rischio nucleare per la presenza di alcune centrali nucleari in Francia. Nell'aggiornamento effettuato il rischio nucleare non è stato preso in considerazione in quanto l'emergenza di questo tipo si configura come emergenza di rilievo che in ragione della tipologia ed estensione deve, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari.

2 Normativa di riferimento

2.1 Normativa Nazionale

La **Legge 142/1990** “Ordinamento delle autonomie locali”, successivamente modificata dal **D.Lgs. 267/2000** “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, attribuisce al Comune secondo l’art 13 comma 1: *“tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*.

Tale legge può essere considerata come il punto di partenza per una gestione a livello comunale sia delle emergenze sia delle fasi di previsione e prevenzione dei fenomeni calamitosi.

Con la legge 16/03/2017 n. 30 è stata conferita la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile la cui attuazione è rappresentata dal **D.Lgs. 1 del 02/01/2018** e pubblicato in GU n. 17 del 22-1-2018. Il nuovo codice della protezione civile è in vigore dal 06/02/2018.

Di seguito i contenuti in sintesi del decreto:

- ✓ chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livelli di governo territoriale;
- ✓ migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- ✓ definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile;
- ✓ stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
- ✓ migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
- ✓ introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza;
- ✓ individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
- ✓ finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;

- ✓ coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.

Il Decreto ha abrogato la Legge 225/92 e l'art. 108 del D.Lgs.112/98 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile.

TIPOLOGIE DI EVENTI E AMBITI DI COMPETENZA

All' art 7 sono definite le tre **TIPOLOGIE DI EVENTI** e i rispettivi **AMBITI DI COMPETENZA**:

Tipologia	Evento	Competenza
A	emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;	Comunale/intercomunale
B	emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.	Regionale/provinciale
C	emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 (deliberazione dello stato di emergenza).	Nazionale

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

L'art. 2 definisce le attività di protezione civile che sono suddivise in:

- attività di previsione ;
- attività di prevenzione :
 - strutturale ;
 - non strutturale ;
- gestione emergenza ;
- superamento emergenza ;

Nella tabella seguente sono descritte in dettaglio le attività di protezione civile, evidenziando in particolar modo quelle che rientrano a livello comunale.

Attività di protezione civile	Descrizione
attività di previsione	La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e

Attività di protezione civile	Descrizione
	amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
prevenzione e mitigazione dei rischi	La prevenzione consiste nell'insieme delle <u>attività di natura strutturale e non strutturale</u> , svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
attività di prevenzione non strutturali	a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; <u>b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;</u> c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale; d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse; <u>e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</u> <u>f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché' sulla pianificazione di protezione civile;</u> <u>g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;</u> h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile; <u>i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.</u>
attività di prevenzione strutturali	a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione; b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e

Attività di protezione civile	Descrizione
	alla relativa attuazione; c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.
gestione dell'emergenza	La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
superamento dell'emergenza	Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'art. 3 specifica la composizione del servizio nazionale della protezione civile:

- autorità di protezione civile
- strutture operative

Differenziazione tra la **linea politica** e quella **amministrativa e operativa** ai differenti livello di governo territoriale



Composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile:

- **Autorità di protezione civile**
- **Strutture operative**

Fanno parte del Servizio nazionale le **autorità di protezione civile** che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Autorità nazionale di protezione civile

Presidente del Consiglio dei ministri

Autorità territoriali di protezione civile

i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
i Sindaci e i Sindaci metropolitani

ATTRIBUZIONI DELLE AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE

L'art. 6 definisce le attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile:

1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.

Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia (**RESPONSABILITÀ POLITICA**):

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

L'art. 12 al c. 5 specifica, inoltre, che il **Sindaco**, per finalità di protezione civile, **è responsabile, altresì**:

- a) **dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti** di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- b) **dello svolgimento**, a cura del Comune, **dell'attività di informazione alla popolazione** sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) **del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione** colpita nel proprio territorio **a cura del Comune**, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di **eventi** di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).

L'art. 12 al c.6 specifiche che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

STRUTTURE OPERATIVE

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile si articola in strutture operative nazionali e regionali:

- Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
- Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
- i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,

STRUTTURE OPERATIVE

Dipartimento nazionale di protezione civile

Regioni

Comuni, Città metropolitane, Province

ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE OPERATIVE TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE

L'art. 12 definisce invece le funzioni dei comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (**RESPONSABILITA' TECNICA**).

1. **Funzione fondamentale:** lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza.
2. Per lo svolgimento di tale funzione, i Comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

In particolare, provvedono, **CON CONTINUITÀ**:

- a) **all'attuazione**, in ambito comunale **delle attività di prevenzione** dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- b) **all'adozione di tutti i provvedimenti**, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) **all'ordinamento dei propri uffici** e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi

necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

- d) **alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato** da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- e) **alla predisposizione dei piani comunali** o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, **all'attivazione e alla direzione** dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- g) **alla vigilanza sull'attuazione** da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- h) **all'impiego del volontariato** di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. **L'organizzazione delle attività** di cui sopra nel territorio comunale **è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile** di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. **Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale** o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); **la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano**, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE

Relativamente ai rischi di protezione civile, il decreto specifica all'art.16 che l'azione del Servizio nazionale si esplica per le seguenti tipologie di rischi:

- sismico ;
- vulcanico ;
- maremoto ;
- idraulico e idrogeologico ;

- fenomeni meteorologici avversi ;
- deficit idrico ;
- incendi boschivi.

Inoltre l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi altresì per le seguenti tipologie di rischi:

- chimico ;
- nucleare ;
- radiologico ;
- tecnologico industriale ;
- trasporti ;
- ambientale ;
- igienico-sanitario ;
- rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali;

Non rientrano nell'azione di protezione civile:

- gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

L'articolo 18 definisce la pianificazione di protezione civile:

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari (di rischio possibili) di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata :
 - a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere **con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità**, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata ;

- b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale ;
 - c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate ;
 - d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento ;
2. È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale **devono essere coordinati con i piani di protezione civile** al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per ciò che attiene le modifiche e integrazioni di altre leggi, si evidenzia:

- la modifica all'articolo 31 della **legge 12 novembre 2011, n. 183**, in tema di vincoli del patto di stabilità interno, mediante l'inserimento, dopo il comma 8, dei seguenti due commi:
"8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni “.

- l'art. 12 **della Legge 265/1999** "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali" si trasferiscono al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

La legislazione in materia di rischio industriale, **D.Lgs 105/2015** (recepimento della direttiva 2012/18/UE) art 23, comma 7 sancisce l'obbligo da parte del Sindaco di informazione alla popolazione sui rischi di incidente rilevante.

Il Decreto Ministeriale 24 luglio 2009, n. 139 *"Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334"*, il cui ambito di applicazione riguarda le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterno, rimane in vigore (previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni) sino all'emanazione delle nuove linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione (da parte del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata) ai sensi dell'art.21 c- 7 del D.Lgs 105/2015.

In particolare, il Decreto prevede che il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs 105/2015, nel corso della predisposizione, revisione ed aggiornamento del piano di emergenza esterno e, comunque, prima della sua adozione procede, **d'intesa con il Comune**, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

Si sottolinea infine che il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato le Linee Guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007.

Con la **direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06/04/2006**, *"direttiva per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose"*, sono affidate al Sindaco ulteriori competenze. Considerando le emergenze potenzialmente occorrenti sul territorio si evidenziano le seguenti competenze:

Assistenza ed informazione alla popolazione

La gestione delle attività di assistenza ed in formazione alla popolazione sono affidate al Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo.

Centro di coordinamento

Nel caso l'evento sia per tipologia e/o estensione evidenzii criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse, può essere istituito un centro di coordinamento.

La responsabilità di individuazione, attivazione e gestione del Centro di Coordinamento è affidata al Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo.

2.2 Normativa regionale

Si segnala che a livello nazionale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 il Codice della Protezione Civile (Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), che riordina le disposizioni legislative in materia di protezione civile. L'entrata in vigore del provvedimento è il 6 febbraio 2018.

Il D.Lgs n. 4 del 6 febbraio 2020 introduce alcune modifiche al testo del Codice della Protezione Civile, entrate in vigore in data 27 febbraio 2020.

Il *"Codice della protezione civile"* ha riformato il sistema della Protezione Civile italiana, rafforzando l'azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni - con particolare rilievo per le attività operative in emergenza - e chiarendo in modo più netto le competenze ai differenti livelli di governo territoriale. Il *"Codice della protezione civile"* delinea un *"sistema"* di competenze e di attività ripartite tra i diversi livelli di governo, in ragione della tipologia di eventi che sono chiamati a fronteggiare.

Per i requisiti della normativa regionale che sono in conflitto con la normativa nazionale, vige la normativa nazionale.

- **L.R. 6/1997**

"Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi"

- **L.R. 9/2000**

"Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione civile ed antincendio" (delibera di Giunta n.801 del 5 luglio 2013 di attuazione del regolamento)

- **D.G.R. 1402/2002**

"Approvazione piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi"

- **D.G.R. 877/2004**

Approvazione *"Linee guida pianificazione comunale di protezione civile"*, *"Carta delle criticità ad uso di protezione civile"* e *"Procedura operativa relativa ad eventi meteorologici estremi per la regione Liguria"* - Aggiornamenti 2004

- **DGR n. 746 del 9 luglio 2007**

"Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi", *"Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile"* Aggiornamento 2007 e *"Linee guida pianificazione provinciale e comunale d'emergenza"*

- **D.G.R. 1259/2007**

"Approvazione scenari di danno sismico del territorio ligure a supporto dei piani di emergenza di protezione civile"

- **D.G.R. 461/2008**

“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Aggiornamento e proroga validità”

- **DGR n.672 del 13 giugno 2008**

“Approvazione degli scenari di rischio per l’incendio di interfaccia sui centri abitati e le case sparse della Liguria e del modello operativo di intervento per gli incendi di interfaccia”

- **D.G.R. 1489/2011 L.R. 9/2000**

“Approvazione stralcio della cartografia di rischio di inondazione con connessa disciplina di salvaguardia e misure di protezione civile ex artt.3 e 17 in relazione ai recenti eventi alluvionali”

- **D.G.R 498/2015**

Adozione dello schema di aggiornamento del sistema di allertamento e delle linee guida per la pianificazione di protezione civile

“Libro Blu” aggiornamento n. 1/2020, approvato con D.G.R. n. 1116/2020 - Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di Protezione Civile

3 Piani di emergenza

Il piano di protezione civile è composto da tre piani di emergenza per i rischi :

- idraulico e idrogeologico ;
- incendi boschivi ;
- sismico ;

Ogni piano di emergenza è strutturato in modo tale da essere un documento autonomo con indicazione dello scenario di rischio, delle risorse disponibili e della cartografia di scenario.